



REGOLAMENTO

Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.44 del 7 Giugno 2016
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 27 Febbraio 2018*



CITTA' DI CASTROVILLARI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Art. 1 – SCOPO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio Comunale dei Bambini viene istituito dalla città di Castrovilliari al fine di promuovere la partecipazione istituzionale dei bambini alla vita politica e amministrativa della comunità locale.
2. Attraverso di esso i Bambini della Città possono esprimere il loro punto di vista sui temi che li riguardano, con particolare attenzione a quanto accade alla loro vita di cittadini ed allo sviluppo culturale di Castrovilliari.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale o richieste di informazione agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.
2. In particolare, il consiglio dei bambini e dei ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte e svolgere interrogazioni in merito a :
 - pubblica istruzione e servizi scolastici;
 - tempo libero, sport e spettacolo;
 - sicurezza stradale e circolazione;
 - politica ambientale e urbanistica;
 - iniziative culturali e sociali;

- solidarietà ed assistenza;
 - rapporti con l'associazionismo.
3. Il consiglio dei bambini può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza comunale.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il Consiglio dei Bambini svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'ordine del giorno del consiglio dei bambini e dei ragazzi è predisposto dal Sindaco dei Ragazzi, sentita la Giunta.

ART. 4 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti delle classi : ***IV^ elementare, V^ elementare e prima media delle scuole del Comune di Castrovilliari.***

Art. 5 – COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Del Consiglio fanno parte 16 bambini in totale.
2. I bambini devono essere un maschio ed una femmina, presi da entrambe le classi di quarta e quinta elementare e di prima media di ogni rispettivo Istituto scolastico.
3. Esso dura in carica un anno, al fine di favorire e consentire la massima continuità nel lavoro ed un graduale ricambio generazionale.
4. Se nel corso del mandato, per una qualsiasi ragione, un consigliere cessa dalla carica, si provvederà alla surroga con i primi candidati non eletti per ordine di scuola e classe di ogni Istituto.

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO

1. Ogni classe indicherà due nominativi, un maschio ed una femmina, scelti a sorteggio tra tutti gli alunni auto-candidati alla carica di consigliere.
2. La Lista Unica per ciascun Istituto sarà composta da tutti i candidati estratti a sorteggio per tutte le classi.
3. Ciascun alunno, di ogni classe e per ogni Istituto, nella giornata del voto potrà indicare la propria preferenza all'interno della Lista Unica, rispettando la parità di genere e quindi indicando un maschio ed una femmina.

4. Risulteranno eletti i 16 candidati che avranno riportato più voti; in caso di parità concorrerà lo studente **più giovane di età**.
5. Le elezioni si svolgeranno secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a) entro il 15 ottobre di ogni anno, si svolgeranno le operazioni di sorteggio tra le auto-candidature alla carica di Consigliere presso la Presidenza di ciascuna Scuola; le candidature possono presentarsi in modo libero;
 - b) entro 30 giorni dal completamento delle operazioni di sorteggio il Dirigente Scolastico della Scuola forma la Lista Unica dei candidati, disposti per ordine alfabetico e per genere, con l'indicazione del cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la Lista sarà affissa in ogni Istituto Scolastico in luogo visibile e accessibile a tutti;
 - d) dal giorno successivo alla formazione della Lista inizierà la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che saranno ritenute più opportune, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc...);
 - e) le elezioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 in una data compresa tra il 7° e il 20° giorno dalla formazione della lista, fissata dal Dirigente Scolastico; in ogni scuola deve essere costituito almeno un seggio elettorale;
 - f) tutti gli alunni elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi potranno esprimere sino a 2 preferenze, **"ovvero un maschio ed una femmina"**, apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto.
 - g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;
 - h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente, alla chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri Comunali i primi 16 classificati, risultanti dal computo delle preferenze riportate; in caso di parità di voti, è eletto lo studente **più giovane di età**;
 - i) entro cinque giorni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco del Comune;
 - j) il Sindaco proclama entro dieci giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Dirigente Scolastico, i consiglieri dei bambini e dei ragazzi; l'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio del comune e inviato alle scuole elementari e medie, per l'opportuna pubblicizzazione;
 - k) entro 30 giorni, su convocazione del Sindaco del Comune di Castrovilli, si svolgerà la prima riunione del Consiglio dei bambini e dei ragazzi, che procederà ad eleggere a **"scrutinio segreto"** tra i consiglieri eletti il proprio Sindaco.

Art. 7 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. La durata in carica è di un anno, per consentire la massima continuità nel lavoro ed un graduale ricambio dei Consiglieri bambini e dei ragazzi, ad eccezione del primo Consiglio Comunale che durerà sino al **“31/10/2018”**.

ART. 8 - ELEZIONE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Nella prima riunione del consiglio dei bambini e dei ragazzi, convocata a cura del Sindaco del Comune di Castrovilliari, si procede alla elezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, tramite scrutinio segreto; in caso di parità di voti, concorrerà lo studente **più** giovane di età.
2. Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati; dopo il terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più votati dell'ultima votazione.
3. Successivamente alla elezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, il Consiglio dei bambini e dei ragazzi provvede ad eleggere il Presidente del Consiglio, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui al comma 2.

ART. 9 - COMPETENZE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Il Sindaco **nominerà** il vice-sindaco, "tra i consiglieri eletti o tra i membri di giunta", che lo rappresenterà in sua assenza.
2. Il Sindaco dei bambini e dei ragazzi in carica avrà il compito di convocare il consiglio e la Giunta dei bambini e dei ragazzi, di presiedere e disciplinare le sedute del consiglio e della Giunta, di fissarne l'ordine del giorno.
3. La carica di Sindaco dei bambini e dei ragazzi cessa con l'elezione del nuovo consiglio comunale dei bambini.

ART. 10 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Nella riunione successiva all'elezione, il Sindaco dei bambini e dei ragazzi dovrà comunicare la nomina dei 5 Assessori della Giunta, di cui 3 di scuola elementare ed 2 di scuola media, scelti anche tra i non appartenenti al Consiglio.
2. Agli Assessori potranno essere assegnate delle deleghe per materia, individuandole tra quelle di cui all'art. 2, più altre eventuali a discrezione del Sindaco dei bambini.

ART. 11 - LA GIUNTA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. La Giunta dei bambini si riunisce presso una sala del Palazzo comunale, o presso l'istituto scolastico di riferimento, nei tempi da essa stabiliti; discute e propone gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del consiglio dei bambini e dei ragazzi.
2. Essa opera attraverso decisioni collegiali, ferma restando la possibilità di assegnazione, da parte del Sindaco dei bambini, di specifiche deleghe per materia ai singoli Assessori.
3. Dura in carica fino all'elezione del prossimo Sindaco del Consiglio Comunale dei bambini.

Art. 12 - PARTECIPAZIONE DEGLI ADULTI

1. Al Consiglio Comunale dei Bambini di Castrovilliari gli adulti possono partecipare, in occasioni particolari, ma senza diritto di parola; fanno eccezione i coordinatori che hanno il compito di facilitare i Bambini ad esprimere meglio i propri concetti e di organizzare il Consiglio.
2. Allo stesso modo è possibile, a richiesta del Sindaco del Consiglio Comunale dei Bambini nell'ordine del giorno, che ivi siano presenti il docente indicato dal Dirigente Scolastico ed eventuali funzionari comunali, consiglieri ed assessori.

Art. 13 - IL GRUPPO DI REDAZIONE

1. Il Gruppo di redazione è costituito da una parte dei Bambini Consiglieri che si prende l'impegno di scrivere gli articoli per l'Ufficio Stampa del Comune di Castrovilliari, al fine di dare voce e pubblicità al Consiglio dei bambini e dei ragazzi.

Art. 14 – FREQUENZA E DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale dei Bambini si riunisce almeno tre volte all'anno, durante il periodo scolastico.
2. Le sedute sono pubbliche e si tengono nella sala consiliare del comune. Se, per cause di forza maggiore, tale aula non fosse disponibile, il Sindaco individua altro idoneo locale e ne dà comunicazione al Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno 48 ore prima della data fissata per la seduta.
3. Vi potranno partecipare adulti, genitori, insegnanti, dirigenti, funzionari comunali, consiglieri ed assessori, con eventuale diritto di parola.

Art. 15 - DECISIONE DEI GIORNI DI CONVOCAZIONE

1. Il giorno e l'ora della convocazione vengono stabiliti dal Presidente del Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi e mediante votazione, durante la prima seduta, da parte dei Consiglieri.

Art. 16 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale dei Bambini viene convocato tramite una lettera destinata ad ogni Consigliere e ad ogni Istituto, contenente l'ordine del giorno.
2. I coordinatori nominati da parte di ciascun Istituto scolastico, "**ovvero il responsabile coordinatore delle scuole**" e facenti parte del Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi si impegnano ad una spedizione tempestiva della stessa.

Art. 17 - UGUAGLIANZA TRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

1. Bambini si riconoscono come pari, senza distinzione alcuna al loro interno:
 - tutti sono uguali,
 - tutti devono avere gli stessi diritti,
 - occorre ascoltare anche le idee dei più piccoli,
 - occorre rispettare chi appartiene ad altre culture e conoscere le altre tradizioni,
 - occorre non limitare la libertà altrui.

Art. 18 - COME SI PRENDE LA PAROLA

1. La possibilità di parlare è garantita a tutti: su ogni argomento all'ordine del giorno.
2. È possibile intervenire dopo aver alzato la mano.

Art. 19 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere deve sforzarsi di dare un suo contributo anche se minimo.
2. Ai Consiglieri è richiesta una partecipazione costante.

Art. 20 - DIRITTO DI PAROLA E DI PENSIERO

1. I Bambini Consiglieri devono consentire, con il loro comportamento, di parlare a tutti, perché tutti hanno il diritto di essere ascoltati e di essere liberi di esprimere le proprie opinioni. Nessuno deve essere offeso per quello che pensa.
2. In particolar modo i Consiglieri devono:
 - parlare uno alla volta,
 - mantenere il silenzio e non fare rumore quando gli altri parlano,
 - ascoltare le opinioni dei più piccoli,
 - ascoltare e accettare gli altri e le loro idee,
 - non criticare con cattiveria gli altri o prenderli in giro, ma discutere sulle cose su cui non si è d'accordo,
 - non ignorare le proposte che non piacciono,
 - aspettare il proprio turno o alzare la mano,
 - dare il tempo necessario ai compagni per parlare e per esprimersi,
 - avere un rispetto reciproco senza deridere chi ha torto,
 - non urlare, non fare rumore, non dare fastidio ai compagni.

Art. 21 – VOTAZIONI

1. I Consiglieri prendono le decisioni in maniera democratica. Ogni volta che sia necessario si procede ad una votazione per alzata di mano. La maggioranza decide.
2. Quando però la maggioranza è divisa circa in due, i Bambini Consiglieri devono cercare di trovare un compromesso che accontenti tutti. Se questo non è possibile vince la maggioranza.
3. Nelle votazioni, i Consiglieri devono:
 - votare per convinzione propria e non per amicizia,
 - non farsi influenzare ma ragionare con le proprie idee,
 - essere liberi di decidere,
 - accettare le decisioni della maggioranza,
 - non dare ordini ma discutere sulle decisioni.

ART. 22 - COMMISSIONE DI VIGILANZA

1. E' istituita una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali, uno per ogni ordine di scuola, composti da tre

scrutatori e un segretario scelti tra gli alunni della rispettiva scuola, ed un Presidente, scelto tra gli insegnanti dell'istituto stesso.

2. Tale commissione è composta da un minimo di 7 ad un massimo di 10 membri e comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, insegnanti e personale tecnico della scuola e rappresentanti degli studenti non candidati.
3. La Commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
4. Essa avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dalla conoscenza del fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i due giorni lavorativi successivi.

ART. 23 – RAPPORTI CON IL COMUNE

1. L'Amministrazione comunale:

- a) promuove almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del consiglio comunale con il consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;
- b) può richiedere al consiglio dei bambini e dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza.

Art. 24 - UFFICIO DI SEGRETERIA

1. L'ufficio di segreteria sarà costituito dal personale dell'ufficio "Informa-giovani" che ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei componenti del Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi e di quelli della Giunta;
 - b) tenere i rispettivi verbali delle sedute e fornire la documentazione Comunale necessaria al funzionamento di ciascun organo.
2. ***"L'Ufficio di Segreteria sarà affiancato, altresì, dal segretario nominato dal Sindaco, con l'eventuale ausilio di un delegato da parte della scuola cui il bambino appartiene ovvero del responsabile coordinatore delle scuole, individuato ai sensi dell'art. 15 comma 2"***

Art. 25 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi dello Stato e della Regione Calabria, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune di Castrovilli, in quanto compatibili ed applicabili.